

Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

Modifica dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 2003¹,
decreta:

I

La legge federale del 24 marzo 1995² sulla parità dei sessi è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3

³ Gli impiegati della Confederazione possono rivolgersi a una commissione di conciliazione entro il termine di ricorso previsto dall'articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa. La commissione di conciliazione consiglia le parti e cerca di farle pervenire a un'intesa.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

¹ FF **2003** 6785

² RS **151.1**

³ RS **172.021**

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 27 gennaio 2005⁴, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2005.

10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 27 gen. 2005 (Cancelleria federale), FF **2004** 4819.